



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
ISTITUTO COMPRENSIVO**

**" G. G. Ciaccio Montalto "**

Via Tunisi, 37 - 91100 TRAPANI – Tel 0923 20106

**CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004**

e-mail [tpic836004@istruzione.it](mailto:tpic836004@istruzione.it) – e-mail [tpic836004@pec.istruzione.it](mailto:tpic836004@pec.istruzione.it)

[www.icciacciomontalto.edu.it](http://www.icciacciomontalto.edu.it)

a.s. 2025/2026

Circolare n. 97

Al Personale docente supplente fino al  
termine delle attività o supplente annuale  
al 31 agosto 2026 – Loro Sedi

Al sito web dell'Istituto

**OGGETTO: Fruizione Ferie del personale con contratto a tempo determinato (contratto fino al termine delle attività didattiche 30/06/2026 o annuale al 31/08/2026) – Presentazione Istanze entro e non oltre il 18 dicembre 2025.**

Si informa il personale docente, in oggetto emarginato, che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Il personale docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2026 o con incarico annuale fino al 31/08/2026, è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli Esami di Stato).

Sarà possibile chiedere e verificare in Segreteria – Ufficio del Personale – il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni spettanti).

Si precisa che il **personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie**, ciò in quanto la normativa vigente in materia (D.L. n. 95/2012 – art. 5 comma 8) prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei docenti ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie già fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (ad esempio vacanze natalizie – vacanze pasquali – o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno con esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

**Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sacco Anna Maria**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate*